

Associazione CULTURALE IMMAGINARE ORLANDO APS
Via Ghezzi, n. 12
Bergamo (BG)
Codice Fiscale 03593450160
Partita IVA 04273950164

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 02/05/2022

Il giorno 2 Maggio 2022, alle ore 18.30, si è riunita presso la sede sociale sita in Bergamo (BG), Via Ghezzi, n. 12, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINARE ORLANDO APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione la Presidente, Simona Rota, funge da segretario verbalizzante Savio Roberto Occhio.

La Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci e delle socie, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La Presidente viene inoltre incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.45.

La Presidente

Simona Rota

Il segretario verbalizzante

Savio Roberto Occhio

ATTI ELENTO DI IMP. DI
D.P.-U. 29/05/2022
978

ATO ELENTO DI IMP. DI
REGISTRO E IMP. DI BOLLO
Savio Roberto Occhio

STATUTO

“Associazione Culturale Immaginare Orlando APS”

Art.1 - Denominazione-sede-durata

- 1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata:

Associazione Culturale Immaginare Orlando APS

di seguito denominata Associazione.

- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo (BG) in via Ghezzi 12.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, operative, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio, Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

L'Associazione non ha fine di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

2.3 Gli scopi dell'Associazione sono in particolare:

- A. contrastare stereotipi, discriminazioni e bullismi implementando le buone prassi culturali, la riflessione e lo spirito critico;
- B. promuovere le pari opportunità nel campo della formazione e del lavoro, nella cultura e nel tempo libero, nella sanità e nel sociale;
- C. lavorare in positivo nel decostruire i presupposti culturali che possono portare all'omonegatività, all'omo-, lesbo-, trans-, bi-fobia e alla violenza di genere;
- D. costruire un dialogo, realizzare reti e alleanze con associazioni ed enti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi;
- E. contribuire ad un ampliamento delle libertà e dell'uguaglianza di tutte le soggettività, nel pieno rispetto e valorizzazione delle differenze di ogni persona.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- A. Promozione di una società inclusiva che valorizzi le differenze e contrasti discriminazioni e violenze in ogni loro forma.
- B. Ampliamento degli spazi sociali di visibilità e partecipazione relativi a identità, corpi, orientamenti sessuali e affettivi, culture, provenienze ed età.

C. Sviluppo di una società più accessibile e sostenibile.

Art.3 - Attività

3.1 L'Associazione, nel perseguire gli scopi e le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.3 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3.4 L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art.4 – Ammissione dei/le soci/e

4.1 Sono ammessi/e a far parte dell'Associazione tutti/e coloro i/le quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del/la richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4 All'atto dell'ammissione il/la socio/a si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto

economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato d'iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il/la richiedente può ricorrere all'Assemblea degli/Ile aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6 Non è ammessa la figura del/la socio/a temporaneo/a. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 – Diritti e doveri dei/Ile soci/e

5.1 I/le soci/e sono tenuti/e alla corresponsione di una quota associativa annuale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale, la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

5.2 Tutti/e i/le soci/e hanno diritto di voto.

5.3 Tutti/e i/le soci/e hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i/le soci/e hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.4 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/Ile propri/e associati/e, per il perseguimento delle attività istituzionali. Le prestazioni fornite dai/Ile volontari/e sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.5 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/Ile propri/e associati/e.

5.6 Il comportamento del/la socio/a verso gli/Ile altri/e aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione del/la socio/a

6.1. Il/la socio/a può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al/la Presidente.

6.2. Il/la socio/a può essere escluso/a dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.3. L'esclusione del/la socio/a è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato/a a mezzo lettera semplice o e-mail.

6.4. Il/la socio/a interessato/a dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del

provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il/la socio/a interessato/a dal provvedimento si intende sospeso/a.

6.5. I/le Soci/e receduti/e e/o esclusi/e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 – Gli organi sociali

7.1 l'Assemblea dei/Ile soci/e,

7.2 il Consiglio direttivo,

7.3 il/la Presidente.

Art.8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal/la presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli/Ile associati/e, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei/Ile soci/e è presieduta dal/la Presidente stesso/a o da un/a suo/a delegato/a nominato/a tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei/Ile soci/e.

8.4. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o la delibera dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli/Ile iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei/Ile presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del/la Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- f) ratifica delle esclusioni dei/Ile soci/e deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- g) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei/Ile presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni socio/a ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio/a può essere portatore/trice di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal/la segretario/a o da un/a componente dell'Assemblea appositamente nominato/a. Il verbale viene sottoscritto dal/la Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del/la Segretario/a nella sede dell'Associazione.

8.12. Ogni socio/a ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei/le soci/e e con decisione deliberata dalla maggioranza dei/le presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei/le soci/e.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti/e, tutti/e i/le soci/e iscritti/e, purché in regola con il pagamento della quota.

8.15 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri. Resta in carica tre esercizi e i/le suoi/e componenti possono essere rieletti/e fino ad un massimo di tre mandati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal/la Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei/le presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i/le nuovi/e soci/e;
- e) esclude i/le soci/e salva successiva ratifica dell'Assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei/le suoi/e componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il/la Presidente (eletto/a direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il/ela Vice Presidente (eletto/a nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il/la Segretario/a (eletto/a nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il/la Presidente

10.1. Il/ela Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei/le soci/e e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto/a fino ad un massimo di tre mandati.

Art.11 - Il/la Vice Presidente

11.1. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il/la Segretario/a

12.1. Il/la Segretario/a redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal/la Presidente.

Art.13 - Patrimonio e risorse economiche

13.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni, lasciti.

13.3. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli/le associati/e, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi/e, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli/le associati/e e dei/le terzi/e;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.4. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli/le associati/e e dei/le terzi/e della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

14.1. L'esercizio sociale va dall'1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato/a .

14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

14.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.15 – Libri sociali obbligatori

15.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.16 – Volontari

16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

16.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.17 – Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/le associati/e convocati/e in assemblea straordinaria.

17.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno/a o più liquidatori/trici e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 18 - Controversie

18.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Art. 19 - Rinvio a leggi

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.